

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE V<sup>a</sup> SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

### COMUNICATO UFFICIALE N. 017/CGF (2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 4 Agosto 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

#### Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Mario Zoppellari, Avv. Serapio Deroma, Dr. Antonio Patierno, Prof. Mauro Orlandi – Componenti; Dr Raimondo Catania - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) RECLAMO PER REVISIONE EX ART. 39, COMMA 2 C.G.S. DEL CALCIATORE PAGOTTO ANGELO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 2 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 331 del 25.2.2000 - Delibera della Commissione d’Appello Federale – Com. Uff. n. 30/C del 6.4.2000)

La C.G.F., respinta l’eccezione preliminare sollevata dalla Procura Antidoping, dichiara inammissibile il reclamo per revisione ex art. 39, comma 2 C.G.S., come sopra proposto dal calciatore Pagotto Angelo, per difetto del presupposto di fatto necessario in fase rescindente. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 2) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. PASQUALIN CLAUDIO AGENTE DI CALCIATORI, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 15 C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE AL DISPOSTO DEL REGOLAMENTO AGENTI DELLA F.I.G.C.**

La C.G.F. in accoglimento del deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, infligge:  
- la sanzione di 3 mesi di sospensione e €50.000,00 di ammenda.  
Trasmette gli atti alla Procura Federale per le eventuali valutazioni di propria competenza in ordine a quanto affermato a pag. 2, capoverso 2 della memoria difensiva del 29.7.2009.

**3) DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DEI CALCIATORI CAPRIOTTI DANIELE E BELFIORE PASQUALE, ATTUALMENTE TESSERATI IN FAVORE DELL'A.S.D. ASTREA, PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL' ART. 2.1 E 2.8 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING.**

La C.G.F. in accoglimento del deferimento come sopra proposto dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., infligge:

- la sanzione della squalifica al calciatore Capriotti Daniele per anni uno;
- la sanzione della squalifica al calciatore Belfiore Pasquale per anni due.

**4) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. GIARETTA RENATO, AGENTE DI CALCIATORI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 1, COMMA 3 E 12, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI, NONCHE' AL COMMA 1 DELLA MEDESIMA NORMA IN RELAZIONE AL CAPO I DELL'ALLEGATO A DELLO STESSO DETESTO REGOLAMENTARE RECANTE IL "CODICE DI CONDOTTA PROFESSIONALE".**

La C.G.F. in accoglimento del deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, infligge:

- la sanzione dell'ammenda al signor Giaretta Renato, Agente di Calciatori, di €5.000,00.

**5) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. MIELE MARIO, AGENTE DI CALCIATORI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S., SIA IN VIA AUTONOMA SIA IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 9 DELL'ALLEGATO B DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI PREVIGENTE E AGLI ARTT. 24, COMMA 2, 1, COMMA 4, 12, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO AGENTI IN VIGORE E AL CAPO I DELL'ALLEGATO A DELLO STESSO REGOLAMENTO AGENTI.**

La C.G.F. respinge il deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, e, per l'effetto, proscioglie il signor Miele Mario, Agente di Calciatori, dalle incolpazioni ascrittegli.

IL PRESIDENTE  
Italo Pappa

-----

**Publicato in Roma il 4 Agosto 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete